

REGOLAMENTO REFERENDUM POPOLARE

Indice

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del presente regolamento
- Art. 2 Disposizioni linguistiche
- Art. 3 Persone aventi diritto al voto
- Art. 4 Inammissibilità del referendum popolare
- Art. 5 Divieto relativo allo svolgimento di referendum popolari

CAPITOLO II

PROCEDURE PREPARATORIE PER REFERENDUM POPOLARI SU INIZIATIVA POPOLARE

- Art. 6 La proposta
- Art. 7 La commissione di esperti
- Art. 8 Ammissibilità del referendum popolare
- Art. 9 Raccolta delle firme
- Art. 10 Verifica della raccolta delle firme a cura del segretario comunale oppure dal funzionario all'uopo delegato

CAPITOLO III

PROCEDURA PREPARATORIA PER REFERENDUM POPOLARE SU INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 11 Iniziativa del consiglio comunale ed ammissibilità

CAPITOLO IV

INDIZIONE E SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE

- Art. 12 Indizione e pubblicazione del referendum popolare
- Art. 13 Revoca del referendum popolare
- Art. 14 Propaganda elettorale
- Art. 15 Nomina dell'ufficio elettorale di sezione
- Art. 16 Predisposizione delle liste elettorali
- Art. 17 Arredo dei seggi elettorali
- Art. 18 Schede elettorali e materiale di cancelleria
- Art. 19 Designazione dei rappresentanti
- Art. 20 Consegna del materiale elettorale
- Art. 21 Insediamento dell'ufficio elettorale di sezione
- Art. 22 Atti preparatori della votazione
- Art. 23 Rinvio delle operazioni dell'ufficio di sezione
- Art. 24 Le operazioni preliminari all'apertura della votazione
- Art. 25 Le operazioni di votazione
- Art. 26 Esercizio del diritto di voto
- Art. 27 Esercizio del diritto di voto da parte di persone ricoverate in case di riposo o di cura e di degenti in ospedali
- Art. 28 Registrazione dell'avvenuta espressione del voto
- Art. 29 Chiusura delle operazioni di voto
- Art. 30 Lo scrutinio
- Art. 31 Verbale relativo alle operazioni
- Art. 32 Esito del referendum popolare
- Art. 33 Proclamazione dell'esito del referendum popolare ed operazioni conclusive
- Art. 34 Effetti giuridici del referendum popolare

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del presente regolamento

1. Ai sensi dell'articolo 38 comma 5 dello statuto, il presente regolamento disciplina la procedura relativa allo svolgimento di referendum popolari, che rappresentano una forma di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale prevista dalla legge.

Art. 2 Disposizioni linguistiche

1. Di seguito le denominazioni maschili di persone si riferiscono ad entrambi i sessi.

Art. 3 Persone aventi diritto al voto

1. Hanno diritto al voto tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune che siano ammessi all'elezione del consiglio comunale e che il giorno della votazione abbiano compiuto 18 anni.

Art. 4 Inammissibilità del referendum popolare

1. Oltre ai casi di inammissibilità di referendum popolari previsti nella normativa vigente, il referendum è inammissibile qualora prima del quindicesimo giorno antecedente il giorno della votazione sul referendum indetto dagli organi competenti siano stati adottati provvedimenti che tengano conto delle richieste dei richiedenti il referendum.

2. Inoltre il referendum è inammissibile qualora la richiesta di referendum popolare presentata non rechi il numero minimo di sottoscrizioni dei richiedenti legittimati stabilito dallo statuto e dal presente regolamento.

Art. 5 Divieto relativo allo svolgimento di referendum popolari

1. Non possono aver luogo referendum popolari:

a) nei 12 mesi precedenti e nei tre mesi successivi all'elezione del consiglio comunale;
b) nei tre mesi precedenti e nel mese successivo ad elezioni per il rinnovo del parlamento, del consiglio regionale o provinciale come pure a elezioni del Parlamento Europeo e referendum popolari indetti su base nazionale, regionale o provinciale. In tali casi gli atti di procedura referendaria in corso vengono sospesi fino alla scadenza dei periodi di divieto di cui al presente comma.

2. Nel caso di anticipato scioglimento del consiglio comunale tutte le richieste di referendum popolari sono da considerarsi decadute.

CAPITOLO II PROCEDURE PREPARATORIE PER REFERENDUM POPOLARI SU INIZIATIVA POPOLARE

Art. 6 La proposta

1. La richiesta di referendum deve contenere, in formulazione chiara ed inequivocabile, i quesiti da sottoporre a votazione. Nella richiesta deve essere pure individuata nominativamente la persona, la quale rappresenta i richiedenti nei rapporti con il comune ed alla quale devono essere trasmesse, a mezzo notifica, tutte le comunicazioni attinenti al referendum popolare.

2. I richiedenti legittimati sono il comitato promotore composto da almeno cinque persone che sono elettori di questo Comune, oppure da un numero minimo di persone stabilito dallo statuto.

3. La richiesta, debitamente sottoscritta, deve essere consegnata al segretario comunale o al funzionario dallo stesso all'uopo delegato, che ne accusa ricevuta. Entro le successive 48 ore il segretario comunale o il funzionario dallo stesso all'uopo delegato notifica la richiesta al sindaco ed a tutti i membri effettivi della commissione di esperti prevista dall'art. 7. Entro 20 (venti) giorni dall'ricezione della richiesta la commissione di esperti si pronuncia sull'ammissibilità del referendum popolare.

Art. 7 La commissione di esperti

1. Una commissione di esperti per l'espletamento delle procedure di referendum è nominata dal consiglio comunale all'inizio di ciascun periodo amministrativo ed è composta:

- a) da un giurista;
- b) da due persone con esperienza di amministrazione.

2. Per ciascun membro effettivo viene nominato un membro suppletivo. La commissione nomina nel suo seno il proprio presidente.

3. La durata del mandato della commissione di esperti corrisponde a quella del consiglio comunale che la nomina. In ogni caso rimane in carica fino alla sua sostituzione da parte del neoeletto consiglio comunale.

4. La convocazione della commissione di esperti è effettuata dal presidente entro 3 giorni dalla ricezione della richiesta con avviso di convocazione, il quale deve essere notificato ai membri almeno tre giorni liberi prima della seduta. Alle sedute della commissione di esperti partecipa il segretario comunale o un funzionario dallo stesso delegato senza diritto di voto per redigerne il verbale. Per la validità delle sedute della commissione di esperti è necessaria la presenza di tutti i componenti la commissione. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti.

5. Ai membri della commissione di esperti spettano gli stessi compensi fissati a favore delle commissioni consiliari permanenti.

Art. 8 Ammissibilità del referendum popolare

1. La commissione di esperti, entro il termine previsto, deve decidere con provvedimento motivato sull'ammissibilità del referendum richiesto. In ogni caso non è consentita la modifica ovvero la riformulazione del quesito referendario.

2. Il provvedimento motivato sull'ammissibilità del referendum deve essere notificato al rappresentante dei richiedenti.

Art. 9 Raccolta delle firme

1. Il termine utile per la raccolta delle firme nel numero prescritto è di giorni 90 naturali consecutivi. Il termine suddetto decorre dalla data dell'avvenuta notifica al rappresentante dei richiedenti della decisione di ammissibilità del referendum emessa dalla commissione tecnica referendaria.

2. La raccolta delle firme è effettuata sugli appositi modelli (allegato „A“) messi a disposizione da parte del Comune.

3. Sono legittimati a firmare gli elettori iscritti nelle liste elettorali, che siano in possesso del diritto elettorale attivo per l'elezione del consiglio comunale. La firma è accompagnata anche da nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza nonché il numero del documento esibito del firmatario ed è resa in presenza di pubblico ufficiale che ai sensi e secondo le modalità del comma 3 dell'art. 77 del testo unico sull'ordinamento dei comuni sia autorizzato ad eseguire l'autenticazione della firma¹.

4. La firma può pure essere resa nell'ufficio comunale durante l'orario di apertura al pubblico ed alla presenza del segretario comunale o di un impiegato all'uopo delegato dal Sindaco, previa esibizione di un documento d'identità valido.

5. Le firme sono autenticate dal pubblico ufficiale anche con atto cumulativo.

6. Entro un giorno dalla scadenza del termine utile per la raccolta delle firme i modelli contenenti le firme raccolte, a pena di decadenza della richiesta di referendum popolare, devono essere consegnati al segretario comunale o al funzionario all'uopo delegato che ne accusa ricevuta. Entro tre giorni lavorativi dalla scadenza del termine utile per la raccolta delle firme il segretario comunale o il funzionario all'uopo delegato notifica i modelli contenenti le firme raccolte al sindaco.

7. In caso di raggiungimento del numero necessario di firme prima della decorrenza del termine di cui al primo comma del presente articolo, il segretario comunale oppure l'impiegato all'uopo delegato, però solo su esplicita richiesta scritta del rappresentante del comitato promotore, trasmette i fogli al sindaco anche prima della decorrenza citata.

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 (29), dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 (30), dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (31), e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (31/a), e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 (32), dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 (33), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 (34), e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. *omissis*

3. *omissis*

1 L'art. 77, co. 3 del testo unico sull'ordinamento dei comuni (DPRReg. 1.2.2005 n. 3/L prescrive che l'autenticazione delle firme deve essere eseguita dalle persone autorizzate a norma dell'art. 14 della legge 21.3.1990, n. 53 e successive modifiche ed in osservanza delle modalità ivi previste.

Art. 10 Verifica della raccolta delle firme a cura del segretario comunale oppure dal funzionario all'uopo delegato

1. Entro 10 giorni dalla ricezione dei modelli contenenti le firme il sindaco d'ufficio integra i medesimi, per ciascun firmatario, anche tramite atti cumulativi, con l'attestazione dell'iscrizione nelle liste elettorali del comune e notifica i modelli contenenti le firme unitamente alle attestazioni al segretario comunale o al funzionario all'uopo delegato.

2. Il segretario comunale o il funzionario all'uopo delegato entro 10 giorni dalla ricezione dei modelli notificati accerta:

- a) se le firme apposte risultino regolarmente autenticate e se i firmatari risultino iscritti nelle liste elettorali del Comune, provvedendo, se del caso, alla cancellazione delle firme risultanti irregolari;
- b) se il numero delle firme riscontrate regolari raggiunga quello minimo richiesto dall'articolo 38 dello statuto.

Il risultato della verifica deve essere immediatamente notificato al sindaco, il quale immediatamente provvede alla notificazione dello stesso al rappresentante dei richiedenti.

CAPITOLO III

PROCEDURA PREPARATORIA PER REFERENDUM POPOLARE SU INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11 Iniziativa del consiglio comunale ed ammissibilità

1. In riferimento alla proposta di deliberazione relativa allo svolgimento di referendum popolare la commissione di esperti entro 20 (venti) giorni dalla notifica della stessa a cura del segretario comunale o dal funzionario dallo stesso delegato deve emettere il parere motivato sull'ammissibilità del referendum popolare.

2. Il presidente della commissione di esperti entro 3 giorni dalla ricezione della proposta di deliberazione relativa allo svolgimento di referendum popolare deve convocare la commissione di esperti. Per la convocazione, la validità e lo svolgimento della seduta vanno osservati i termini, le modalità e le prescrizioni previsti al comma 5 dell'articolo 7 del presente regolamento.

3. Decorso il termine di cui al comma 1 ed in assenza di provvedimento di tenore diverso si ritiene espresso il parere in senso positivo.

4. La proposta di deliberazione è approvata qualora essa raggiunga la maggioranza di 2/3 prescritta dallo statuto.

5. In esecuzione della deliberazione del consiglio comunale il sindaco provvede all'indizione del referendum popolare.

CAPITOLO IV INDIZIONE E SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE

Art. 12 Indizione e pubblicazione del referendum popolare

1. Il sindaco, ai sensi delle disposizioni dello statuto, fissa con apposito provvedimento, previa audizione dei richiedenti in caso di referendum su iniziativa popolare, la data della votazione, che ha sempre luogo di domenica, e decide sull'eventuale riunione di più referendum popolari.
2. Il provvedimento di indizione del referendum popolare, viene esposto almeno 45 giorni prima del giorno della votazione all'albo pretorio del comune, e pubblicato sul bollettino comunale e sul sito internet del comune; esso viene notificato ai capigruppo consiliari ed ai richiedenti ed inviato ai media. Il provvedimento deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) il giorno e l'ora dell'inizio e della chiusura delle operazioni di votazione, garantendo l'apertura dei seggi elettorali per l'esercizio del diritto di voto per almeno 12 (dodici) ore al giorno;
 - b) le sedi dei seggi elettorali nei quali si vota;
 - c) i quesiti oggetto del referendum;
 - d) la cerchia degli elettori che possono partecipare alla votazione;
 - e) le condizioni necessarie per la validità del referendum.

Art. 13 Revoca del referendum popolare

1. Qualora vengano meno i presupposti e le condizioni a fondamento del referendum popolare prima che abbia luogo la votazione ovvero sopravvengano cause di inammissibilità il sindaco, in base ad un provvedimento motivato della commissione di esperti dichiara la revoca del referendum popolare.
2. Il sindaco avvia la procedura di revoca del referendum popolare tramite la richiesta motivata alla commissione di esperti.
3. Il presidente della commissione di esperti entro 24 ore dalla notifica della richiesta di revoca deve provvedere alla convocazione della commissione di esperti per la seduta, che deve aver luogo nelle successive 48 ore. Per la validità e lo svolgimento della seduta vanno osservate le modalità e le prescrizioni previste al comma 5 dell'articolo 7 del presente regolamento. La commissione di esperti decide sulla richiesta di revoca con provvedimento motivato, che deve essere immediatamente notificato al sindaco.
4. Il sindaco provvede a rendere immediatamente nota la revoca del referendum popolare secondo le disposizioni che vigono per la pubblicazione del provvedimento di indizione del referendum popolare. I quesiti referendari non revocati rimangono oggetto di votazione.

Art. 14 Propaganda elettorale.

1. Per la propaganda elettorale trova applicazione la legge 4 aprile 1956 n. 212 nel testo vigente.

Art. 15 Nomina dell'ufficio elettorale di sezione

1. La giunta comunale nomina per ciascuna sezione elettorale l'ufficio elettorale composto da un presidente e due scrutatori. Il presidente é tratto dall'elenco previsto dall'articolo 20 quarto comma del testo unico n. 570/1960. I componenti l'ufficio elettorale devono essere iscritti nelle liste elettorali del comune. Non possono essere nominate membro le persone che ai sensi delle norme di settore non possono essere nominate quali scrutatori in occasione delle elezioni del consiglio comunale. Per ogni ufficio elettorale di sezione il Presidente designato sceglie tra gli elettori del Comune una persona alla quale sono affidate le funzioni di segretario dell'ufficio elettorale di sezione. Il segretario non ha diritto di voto.
2. La giunta comunale predispone la lista dei presidenti e scrutatori supplenti nello stesso numero dei componenti effettivi.
3. Le nomine, che possono essere effettuate a partire dal ventesimo giorno antecedente il giorno della votazione, devono essere notificate alle persone interessate almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno della votazione. Entro 48 ore dalla notifica della nomina il membro dell'ufficio elettorale di sezione

deve notificare al comune gli eventuali gravi impedimenti. Il sindaco sceglie, se necessario, il sostituto traendolo dalla lista appositamente predisposta e notifica immediatamente la nomina alla persona interessata.

4. I compensi da assegnarsi ai membri dell'ufficio elettorale di sezione corrispondono a quelli fissati in occasione delle ultime elezioni del consiglio comunale.

5. Non potranno far parte dell'ufficio elettorale di sezione le persone appartenenti al comitato promotore di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

Art. 16 Predisposizione delle liste elettorali

1. Per il referendum popolare indetto le liste elettorali generali e sezionali devono essere sottoposte a revisione dinamica straordinaria secondo le modalità previste per l'elezione del consiglio comunale.

Art. 17 Arredo dei seggi elettorali

1. Il Comune provvede tempestivamente ed a proprie spese per l'arredo e per l'attrezzatura dei seggi elettorali.

2. L'attrezzatura comprende urne, tavoli, cabine, tramezzi e tutto quanto necessario per l'arredamento e l'attrezzatura del seggio elettorale in considerazione del numero dei referendum popolari ammessi.

3. Almeno 8 giorni prima del giorno della votazione il sindaco ed il segretario comunale devono, per ciascun seggio elettorale, certificare l'esistenza ed il buono stato dell'attrezzatura.

Art. 18 Schede elettorali e materiale di cancelleria

1. Le schede elettorali sono approntate tempestivamente da parte del comune in colore diverso per ciascun referendum popolare indetto. Esse vengono stampate su carta resistente e uniforme e la loro configurazione tipografica deve corrispondere al modello riportato nell'allegato "B" al presente regolamento.

2. Il comune provvede inoltre, tempestivamente e per ciascun seggio elettorale, ad approntare il materiale di cancelleria, che viene utilizzato anche durante le altre consultazioni elettorali, in un pacchetto adeguato. Il comune si procura inoltre per ciascun seggio elettorale un apposito timbro

Art. 19 Designazione dei rappresentanti

1. Il giorno antecedente la votazione il sindaco decide sulle domande, presentate entro il giorno prima da parte dei sostenitori, degli avversari o dei singoli partiti ovvero gruppi politici, rappresentati in consiglio comunale, dirette ad ottenere che un proprio rappresentante, che deve essere iscritto nelle liste elettorali del comune, possa assistere a tutte le operazioni di voto dell'ufficio elettorale di sezione. La decisione è immediatamente notificata ai richiedenti.

2. In riferimento a ciascun seggio elettorale non possono essere ammessi più di un rappresentante per i sostenitori, gli avversari, nonché per ciascun partito ovvero gruppo politico rappresentato in consiglio comunale.

3. I rappresentanti ammessi hanno facoltà di presentare durante le operazioni elettorali dell'ufficio elettorale di sezione obiezioni ed osservazioni e, su apposita richiesta, di farle mettere a verbale.

4. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione è incaricato di poter disporre l'allontanamento di tutti o anche solo di singoli rappresentanti ammessi in caso tali dovessero disturbare od impedire il normale funzionamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Art. 20 Consegna del materiale elettorale

1. Nelle ore antemeridiane del giorno prima di quello fissato per la votazione il sindaco o un funzionario dallo stesso delegato consegna ai presidenti di ciascun ufficio elettorale di sezione, che riceve e ne assume contestualmente la responsabilità, il materiale elettorale necessario per le operazioni elettorali, contenuto in pacchetti sigillati, ed in particolare due esemplari delle liste elettorali sezionali e delle eventuali liste elettorali aggiunte, di cui un esemplare viene depositato nel seggio a pubblica disposizione, le schede di votazione nel numero necessario (le quali corrispondono al

modello riportato nell'allegato "B" del presente regolamento), nonché il materiale di cancelleria ed il timbro.

2. Inoltre vengono consegnati:

- a) due esemplari del provvedimento di indizione del referendum popolare da affiggere nel seggio elettorale al di fuori dalle cabine elettorali;
- b) i verbali relativi alla nomina dei componenti l'ufficio elettorale di sezione;
- c) il verbale-modello per l'ufficio elettorale di sezione;
- d) i verbali relativi all'ammissione dei rappresentanti dei sostenitori, degli avversari e dei partiti;
- e) una copia del presente regolamento.

Art. 21 Inseediamento dell'ufficio elettorale di sezione

1. Dalle ore 16.00 del giorno prima di quello fissato per la consultazione in poi, il presidente provvede all'inseediamento dell'ufficio elettorale di sezione, nomina il vicepresidente scegliendolo fra gli scrutatori ed informa immediatamente il comune dell'avvenuto inseediamento.

2. Qualora uno scrutatore non si sia presentato all'ora stabilita e risulti impossibile la sostituzione con gli scrutatori supplenti a cura del sindaco, il presidente nomina l'elettore più giovane presente al seggio elettorale quale supplente.

3. La sostituzione del presidente non presentatosi all'ora stabilita è eseguita immediatamente dal sindaco. Qualora la sostituzione sia impossibile, lo scrutatore più anziano di età nominato dal comune deve assumere le funzioni del presidente. Questi provvede, ai sensi del comma precedente, a nominare uno scrutatore in sua sostituzione.

Art. 22 Atti preparatori della votazione

1. Ad avvenuto inseediamento a norma dell'articolo precedente l'ufficio elettorale di sezione immediatamente compie le seguenti operazioni:

- a) accertamento dell'integrità del sigillo apposto al plico contenente il bollo della sezione ed apertura del plico;
- b) accertamento del numero delle persone aventi diritto al voto nella sezione in base alle liste elettorali sezionali, alle eventuali liste elettorali aggiunte ed alle ammissioni al voto;
- c) autenticazione delle schede elettorali in numero pari alle persone aventi diritto al voto tramite timbratura con il bollo di sezione;
- d) deposito delle schede elettorali autenticate nell'urna a ciò destinata.

2. Le operazioni di cui al comma 1 devono compiersi in presenza di tutti i componenti l'ufficio elettorale di sezione e singolarmente secondo l'ordine stabilito nel provvedimento di indizione del referendum per le schede elettorali di ciascun referendum popolare indetto.

Art. 23 Rinvio delle operazioni dell'ufficio di sezione

1. Compite le operazioni di cui all'articolo precedente, il presidente provvede a chiudere le scatole contenenti le schede autenticate – eventualmente separatamente per ciascun referendum – incollandovi due strisce di carta. Su di esse apporranno la firma il presidente, i componenti dell'ufficio di sezione nonché i rappresentanti presenti che lo richiedano.

2. Tutto il rimanente materiale dev'essere riposto in un'apposita busta che dovrà essere chiusa e sigillata. Pure su questa busta il presidente, i componenti del seggio ed i rappresentanti presenti che lo richiedano apporranno la loro firma.

3. Infine il presidente rinvia le operazioni all'ora del giorno successivo indicata nel provvedimento del Sindaco e dopo aver fatto sfollare la sala procede alla chiusura ed alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi.

4. A tale effetto il presidente dovrà assicurarsi che tutti gli accessi e le aperture della sala, tranne naturalmente la porta di uscita, vengano regolarmente chiusi dall'interno e poi, con l'ausilio degli altri membri dell'ufficio, provvederà affinché sui relativi infissi vengano applicate strisce di carta incollata, disposte in maniera che qualsiasi spostamento degli infissi stessi ne determini la rottura. Su queste strisce il presidente e gli scrutatori apporranno la loro firma.

5. Chiusi dall'interno e sigillati in tal modo gli accessi e le altre aperture, e dopo che tutti saranno usciti dalla sala, il presidente provvederà a chiudere saldamente dall'esterno la porta di accesso, applicando inoltre ai battenti della medesima varie strisce di carta incollata con gli identici accorgimenti seguiti prima per sigillare dall'interno le altre aperture.

6. Per la vigilanza dall'esterno della sala il presidente prenderà accordi con la Forza pubblica.

Art. 24 Le operazioni preliminari all'apertura della votazione

1. All'ora indicata nel provvedimento del Sindaco del giorno di votazione, il presidente ricostituisce l'ufficio di sezione con le stesse persone del giorno precedente, provvedendo a sostituire eventuali assenti secondo quanto precisato nell'articolo 21.

2. Ricostituito l'ufficio di sezione, il presidente chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti presenti.

3. Appena insediato l'ufficio di sezione, il presidente fa constatare ai componenti del seggio l'integrità dei sigilli che chiudono le scatole contenenti le schede autenticate – eventualmente distintamente per ciascun referendum – e si accerta che il loro numero sia identico a quello delle schede riposte nella rispettiva scatola o scatole la sera precedente.

4. Successivamente il presidente fa constatare che l'urna – o eventualmente le singole urne per ciascun referendum – destinata a ricevere le schede votate sia/siano vuote e provvede a chiuderla/chiuderle ed a sigillare.

Art. 25 Le operazioni di votazione

1. Al termine delle operazioni previste all'articolo precedente il presidente dichiara aperta la votazione.

2. Durante le operazioni di votazione devono essere presenti almeno il presidente ovvero il vicepresidente e uno scrutatore ovvero il segretario di seggio.

3. Su ogni controversia insorta durante le operazioni elettorali decide il presidente, sentiti gli scrutatori.

4. L'ufficio elettorale di sezione vigila che nelle cabine elettorali non vengano affissi manifesti o altro materiale.

5. Per gli aspetti delle operazioni di voto non disciplinati dal presente articolo valgono in quanto compatibili con le disposizioni dei commi precedenti le norme vigenti per l'elezione del consiglio comunale.

Art. 26 Esercizio del diritto di voto

1. A seguito dell'esibizione di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale ovvero dell'attestazione dell'ammissione al voto si procede all'identificazione della persona e, per ciascun referendum popolare indetto, viene consegnata una scheda elettorale autenticata unitamente ad una matita copiativa con l'indicazione della cabina elettorale da utilizzare. In caso di assenza di documento di riconoscimento, l'elettore può essere ammesso pure alla votazione se uno dei componenti dell'ufficio elettorale di sezione ne confermi l'identità mediante apposizione della sua firma nell'apposita colonna della lista elettorale sezionale. Non potrà comunque essere ammesso alla votazione l'elettore che si presenta privo di tessera elettorale ovvero dell'attestazione dell'ammissione al voto. Dopo l'identificazione della persona, l'elettore esprime il proprio voto all'interno della cabina elettorale contrassegnando il "SÌ" oppure il "NO" prestampato al di sotto di ciascun quesito referendario oppure contrassegnando la relativa casella.

2. Dopo l'espressione del voto l'elettore chiude la scheda elettorale, esce dalla cabina, inserisce la scheda elettorale nell'urna a ciò destinata e restituisce la matita copiativa al presidente.

3. L'elettore, che per incapacità fisica non possa esprimere da solo il proprio voto nella cabina elettorale, può farsi accompagnare da una persona di fiducia. La stessa persona può accompagnare soltanto un unico elettore in qualità di persona di fiducia. Sulla tessera elettorale della persona di fiducia il presidente appone un'apposita annotazione. Le generalità della persona di fiducia sono riportate nel verbale.

4. L'espressione del voto al di fuori dalla cabina elettorale determina l'invalidità della scheda elettorale. Il presidente ritira la scheda elettorale interessata e fa mettere a verbale un'apposita annotazione. L'elettore interessato non può essere ammesso ad un'ulteriore votazione.
5. Per gli aspetti dell'esercizio del diritto di voto non disciplinati dal presente articolo valgono in quanto compatibili con le disposizioni dei commi precedenti, le norme vigenti per l'elezione del consiglio comunale.

Art. 27 Esercizio del diritto di voto da parte di persone ricoverate in case di riposo o di cura e di degenti in ospedali

1. Le persone aventi diritto al voto, che siano ricoverate in case di riposo o di cura ed i degenti in ospedali con almeno 50 (cinquanta) letti e che si trovano nell'ambito del territorio comunale, possono esercitare il proprio diritto di voto nel luogo di ricovero o di degenza. A tal fine il presidente del competente ufficio elettorale di sezione, accompagnato da uno scrutatore, nell'ora preventivamente concordata tra il comune e la direzione dell'Istituto, si reca nella casa di riposo o di cura e rispettivamente nell'ospedale. Il presidente adotta gli opportuni accorgimenti atti ad assicurare il voto libero e segreto.

Art. 28 Registrazione dell'avvenuta espressione del voto

1. L'avvenuta espressione del voto da parte dell'elettore deve essere registrata secondo le consuete modalità da uno scrutatore nelle liste elettorali sezionali ovvero nelle liste elettorali aggiunte, nel registro delle tessere elettorali, e, a seconda dei casi, nella tessera elettorale ovvero nell'attestazione dell'ammissione al voto.

29 Chiusura delle operazioni di voto

1. All'ora stabilita per la chiusura delle operazioni di voto il presidente ammette al voto gli elettori che si trovino all'interno dei locali del seggio elettorale. Successivamente il presidente dichiara la chiusura della votazione, a cui segue lo scrutinio.

1. Lo scrutinio ha inizio, in presenza di tutti i componenti l'ufficio elettorale di sezione ed eventualmente dei rappresentanti ammessi, immediatamente dopo la chiusura della votazione e si esegue secondo le seguenti modalità singolarmente per ogni referendum popolare indetto seguendo l'ordine stabilito nel provvedimento di indizione.

2. Prima di tutto viene accertato a cura del presidente il numero delle schede elettorali non autenticate, di quelle autenticate ma non utilizzate e di quelle ritirate per invalidità ovvero deterioramento. Successivamente le schede elettorali così raggruppate sono chiuse in apposite buste. Sull'esterno di ciascuna busta vengono riportati il quesito referendario, il tipo ed il numero delle schede elettorali.

3. Successivamente il presidente apre l'urna contenente le schede elettorali inserite dagli elettori successivamente all'espressione del voto e predispone in ragione delle risultanze i seguenti gruppi di schede elettorali:

- a) schede portanti il contrassegno sul "SÌ";
- b) schede portanti il contrassegno sul "NO";
- c) schede recanti voti nulli;
- d) schede bianche.

4. Sono nulle le schede portanti segni di riconoscimento ovvero recanti risposte espresse in forma diversa da quella prescritta ovvero in modo comunque da rendere identificabile l'elettore.

5. Nei casi dubbi il presidente decide sulla validità o meno della scheda elettorale, dopo aver sentito gli scrutatori.

6. Dopo la chiusura delle operazioni previste nei commi precedenti si accerta, per ciascuno dei quattro gruppi di schede singolarmente, il numero delle schede elettorali chiudendoli successivamente nelle apposite buste.

7. All'esterno di ciascuna delle quattro buste vengono annotati il quesito referendario, il tipo ed il numero delle schede elettorali in esse contenute.

Art. 30 Lo scrutinio

1. Lo scrutinio ha inizio, in presenza di tutti i componenti l'ufficio elettorale di sezione ed eventualmente dei rappresentanti ammessi, immediatamente dopo la chiusura della votazione e si esegue secondo le seguenti modalità singolarmente per ogni referendum popolare indetto seguendo l'ordine stabilito nel provvedimento di indizione.

2. Prima di tutto viene accertato a cura del presidente il numero delle schede elettorali non autenticate, di quelle autenticate ma non utilizzate e di quelle ritirate per invalidità ovvero deterioramento. Successivamente le schede elettorali così raggruppate sono chiuse in apposite buste. Sull'esterno di ciascuna busta vengono riportati il quesito referendario, il tipo ed il numero delle schede elettorali.

3. Successivamente il presidente apre l'urna contenente le schede elettorali inserite dagli elettori successivamente all'espressione del voto e predispone in ragione delle risultanze i seguenti gruppi di schede elettorali:

- a) schede portanti il contrassegno sul "SÌ";
- b) schede portanti il contrassegno sul "NO";
- c) schede recanti voti nulli;
- d) schede bianche.

4. Sono nulle le schede portanti segni di riconoscimento ovvero recanti risposte espresse in forma diversa da quella prescritta ovvero in modo comunque da rendere identificabile l'elettore.

5. Nei casi dubbi il presidente decide sulla validità o meno della scheda elettorale, dopo aver sentito gli scrutatori.

6. Dopo la chiusura delle operazioni previste nei commi precedenti si accerta, per ciascuno dei quattro gruppi di schede singolarmente, il numero delle schede elettorali chiudendoli successivamente nelle apposite buste.

All'esterno di ciascuna delle quattro buste vengono annotati il quesito referendario, il tipo ed il numero delle schede elettorali in esse contenute.

Art. 31 Verbale relativo alle operazioni

1. Il segretario redige il verbale sullo svolgimento delle operazioni secondo il modulo predisposto da parte dell'amministrazione comunale annotando anche eventuali eventi di natura straordinaria.

2. Il verbale deve essere sottoscritto dai componenti l'ufficio elettorale di sezione.

3. Ultimate tutte le operazioni il verbale unitamente agli altri documenti ed al materiale viene immediatamente consegnato all'ufficio elettorale comunale.

Art. 32 Esito del referendum popolare

1. Successivamente alla ricezione dei verbali, dei documenti e del materiale da parte di tutti gli uffici elettorali di sezione il sindaco riscontra, singolarmente per ciascun referendum popolare indetto, l'esito del referendum popolare constatandone il risultato.

2. Ai fini della constatazione dell'esito referendario lo stesso si intende approvato se i voti favorevoli risultano essere il 50% più uno esclusivamente dei voti validi, cioè senza comprendere in tale calcolo le schede bianche. In tal caso il sindaco ne dichiara l'esito positivo – altrimenti il sindaco dichiara l'esito negativo del referendum popolare.

Art. 33 Proclamazione dell'esito del referendum popolare ed operazioni conclusive

1. Il sindaco singolarmente per ciascun referendum popolare ne proclama l'esito mediante affissione all'albo pretorio del comune e, se del caso, mediante pubblicazione nel bollettino comunale e sul sito internet del comune.

2. I verbali, le buste con le schede elettorali e le liste elettorali sezionali e quelle eventualmente aggiunte contenenti la registrazione degli elettori che hanno espresso il proprio voto vengono chiusi in un idoneo plico e conservati nell'archivio comunale.

Art. 34 Effetti giuridici del referendum popolare

1. In caso di referendum popolare a carattere consultivo, il sindaco sottopone l'esito del referendum entro 30 giorni dalla sua proclamazione al consiglio comunale e, se del caso, all'organo del comune competente per l'emanazione dell'eventuale rispettivo provvedimento.
2. Gli effetti giuridici derivanti nei confronti dell'amministrazione comunale dall'esito del referendum sono disciplinati dalle relative norme statutarie.